



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

P.O. FESR Sardegna 2007-2013

Asse VI

Linea di Attività 6.2.2.d

PACCHETTI INTEGRATI di AGEVOLAZIONE (PIA) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

(Annualità 2013)

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI DEL BANDO

(approvate con DT n. 9425/778 del 18.12.2013)

(integrate con DT n. 511/25 del 24.01.2014)

**Ai sensi delle Direttive di Attuazione di cui alla D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013
con la quale sono state adeguate le deliberazioni nn. 49/22 del 28.11.2006, 27/19 del 13 maggio 2008,
21/17 del 5 maggio 2009, n. 32/53 del 15/09/2010 e n. 39/3 del 10.11.2010**

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO	3
ART. 4 - DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	4
ART. 5 - SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI, CAMPO DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTO	5
ART. 6 - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE	5
ART. 7 - ITER PROCEDURALE PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE	6
ART. 8 - SOGGETTO ATTUATORE	6
PRESENTAZIONE DEI PIANI	6
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ART. 10 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI	10
ART. 11 - VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	10
FASE 2 – VALUTAZIONE ED ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE	10
ART. 12 - VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE	10
ART. 13 - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI	11
ART. 14 - CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI	11
REALIZZAZIONE DEI PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE	12
ART. 15 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	12
ART. 16 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI	14
ART. 17 - MONITORAGGIO E CONTROLLI	15
NORME FINALI	16
ART. 18 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO	16
ART. 19 - DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	16
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI	16
ALLEGATO 1	17
Tab. 1 - <i>Criteria valutazione FASE 1</i>	17
ALLEGATO 2	19
Tab. 2 - <i>Criteria di Valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi</i>	19
Tab. 3 - <i>Criteria di Valutazione Piano dei Servizi Reali</i>	22
Tab. 4 - <i>Criteria di Valutazione Piano Innovazione</i>	23
Tab. 5 - <i>Criteria di Valutazione Piano Formazione</i>	24
NOTE DI CHIUSURA	25

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti Disposizioni hanno lo scopo di definire le procedure attuative del Bando per la selezione degli interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 33/41 del 8.8.2013 e della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013 - Pacchetti Integrati di Agevolazione "Industria, Artigianato e Servizi" (annualità 2013) che approva le Direttive di attuazione.

La procedura è articolata in due fasi distinte per l'individuazione dei beneficiari (art. 7).

Il Pacchetto Integrato di Agevolazione è uno strumento di incentivazione, per il conseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 delle Direttive di attuazione, che prevede una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili. Le imprese possono richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti produttivi innovativi;
- l'acquisizione di servizi reali;
- la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- lo svolgimento di attività di formazione.

Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico, funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Art. 2 - Riferimenti Normativi¹ e definizioni

1. Il Bando è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel rispetto delle Direttive di attuazione approvate in via definitiva con la Deliberazione n. 46/20 del 31.10.2013.

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dal Bando sono realizzati nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali indicate dall'art. 2 delle Direttive e in particolare del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e del relativo Decreto di attuazione (D.P.R. n. 196/2008), nonché dei seguenti provvedimenti di proroga dei Regolamenti richiamati nelle Direttive:

- Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:320:0022:0023:IT:PDF>
- Proroga al 30 giugno 2014 della carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 Aiuto di Stato SA.37407 (2013/N) – Italia
http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37407

3. Ad integrazione delle **definizioni** di cui all'art. 2, comma 4, delle Direttive di attuazione si applica anche la Circolare Ministeriale n. 1034240 del 11 maggio 2001 e la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, inerente le **"Linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 – direttiva 10 luglio 2008"**.

Art. 3 - Soggetti Beneficiari e requisiti di accesso

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le imprese operanti nei settori di attività di cui al successivo articolo 5, che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale di cui al successivo articolo 6. In particolare:

- a) le Piccole e le Medie imprese industriali e di servizi;
- b) le Grandi imprese²;

¹ Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.

² Le Grandi imprese possono beneficiare nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) esclusivamente di aiuti per i piani di innovazione e formazione con specifiche limitazioni. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 sono sempre escluse dagli aiuti per servizi reali.

- c) le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile;
- d) gli Organismi di ricerca³ limitatamente al Piano di innovazione Aziendale, congiuntamente con un soggetto di cui ai precedenti lettere a), b) e c);
- e) aggregazioni di imprese senza personalità giuridica (es. Contratti di rete), esclusivamente per Piani di Sviluppo Aziendale in assenza di investimenti produttivi.

Il Piano di Innovazione aziendale, finalizzato a realizzare programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, può essere proposto anche in forma congiunta con Organismi di ricerca (università e centri di ricerca pubblici e privati) attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi o di altre forme di associazione anche temporanea per finalità di interesse comune.

In caso di presentazione in forma congiunta sarà necessario allegare alla documentazione da presentare i sopracitati accordi specifici di collaborazione. Inoltre, nel piano descrittivo sintetico si deve indicare l'impresa, o l'elenco delle imprese, e l'organismo di ricerca tra loro collegati.

2. Sono ammissibili a finanziamento unicamente le imprese che intendano realizzare Piani di Sviluppo Aziendale in unità produttive ubicate nel territorio della Sardegna con un'organizzazione stabile.

I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 3, comma 4 delle Direttive e rispettare i requisiti di accesso previsti dallo stesso articolo.

Qualora la Domanda sia presentata da un Contratto di Rete, questo deve essere registrato con le modalità previste dalla normativa e gli altri soggetti ammessi a presentare domanda devono essere formalmente costituiti e registrati. I requisiti di ammissibilità e l'intensità degli aiuti sono riferiti alle singole imprese beneficiaria entro i limiti previsti per la presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale.

3. Le imprese per beneficiare delle agevolazioni devono essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali e rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 159/2011 (documentazione antimafia). Le verifiche saranno condotte nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente⁴.

4. Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti in FASE 1, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere dimostrata dalle suddette imprese alla presentazione della documentazione prevista per la FASE 2.

5. Le imprese che operano in regime di contabilità semplificata, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente, per partecipare al Bando devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente. Pertanto, ai fini della verifica dell'effettivo apporto di mezzi propri e per garantire la tracciabilità finanziaria del Piano, qualora l'impresa operi in regime di contabilità semplificata, è tenuta ad effettuare tutti i pagamenti e gli apporti su un conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a gestire le transazioni oggetto di rendicontazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

Art. 4 - Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendale, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso di cui alla FASE 1 del presente Bando o della specifica istanza prevista nel Bando "Misure di sostegno all'attività di impresa nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati della Sardegna"⁵.

2. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve concludersi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di conferma dei benefici per i soggetti valutati positivamente al termine della FASE 2.

³ L'Organismo di ricerca deve avere sede legale e operativa in Sardegna e le attività oggetto del programma devono essere svolte presso la sede o presso l'unità produttiva delle imprese collaboranti. Qualora la sede legale sia ubicata fuori del territorio regionale, l'O.R. deve avere una stabile organizzazione sul territorio regionale attraverso un'unità locale per la quale sono rispettate le condizioni indicate nell'art. 2 "Riferimenti normativi e definizioni".

⁴ Cfr. Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98, art. 31 e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."

⁵ Approvato con Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 3377/248 del 16.05.2013 e s.m.i.

Art. 5 - Settori di Attività Ammissibili, campo di applicazione e condizioni generali dell'aiuto

1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese ammesse dal Regolamento (CE) n. 800/2008, appartenenti ai settori di attività industria, artigianato e servizi così come inquadrate all'INPS⁶, ricomprese nella seguenti sezioni e/o gruppo della classificazione ATECO 2007:

- (B) Estrazione di minerali da cave e miniere
- (C) Attività manifatturiere
- (E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti limitatamente alle divisioni 38 e 39
- (F) Costruzioni
- (G) Riparazione di autoveicoli e motocicli limitatamente al gruppo 45.2
- (H) Trasporto e Magazzinaggio limitatamente alla divisione 52
- (J) Servizi di informazione e comunicazione
- (N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente alle divisioni 81 e 82
- (S) Altre Attività di Servizi limitatamente al gruppo 96.01

2. Le priorità settoriali e le condizioni generali dell'aiuto sono quelle previste dall'articolo 4 delle Direttive. Il codice ATECO 2007 E 38.2 si intende riferito esclusivamente alle attività che comportano un trattamento e/o trasformazione industriale dei rifiuti. Sono, in ogni caso, escluse le seguenti attività: conferimento a discariche o in acqua; interrimento dei rifiuti; smaltimento di beni usati quali frigoriferi, per smaltire i rifiuti tossici e smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento o combustione.

3. Le premialità ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Direttive sono riferite alle domande presentate dalle imprese ed inserite nell'Elenco delle iniziative ammesse alla priorità o premialità sui Bandi Regionali ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. ii) del Bando "Misure di sostegno all'attività di impresa nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati della Sardegna" o che sono localizzate o che si intendono localizzare in aree per le quali la Giunta Regionale abbia indicato priorità settoriali o territoriali con un proprio atto di indirizzo, intesa o accordo.

Art. 6 - Piani di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale è articolato nei seguenti Piani specifici:

- Piano degli Investimenti Produttivi (I)
- Piano Integrato dei Servizi Reali (S)
- Piano di Innovazione Aziendale (R)
- Piano della Formazione Aziendale (F)

Il Piano di Sviluppo Aziendale può prevedere da uno a quattro dei suddetti piani specifici.

2. Il costo ammissibile complessivo del Piano di Sviluppo Aziendale non deve essere inferiore all'importo minimo di 600.000 euro⁷ e non deve superare l'importo massimo di 5.000.000 di euro⁸, fatti salvi i seguenti massimali previsti per i singoli Piani specifici:

- euro 4.500.000 per il Piano degli Investimenti Produttivi
- euro 1.000.000 per il Piano Integrato dei Servizi Reali
- euro 3.000.000 per il Piano di Innovazione presentato da imprese
- euro 1.000.000 per il Piano di Innovazione presentato da Organismi di ricerca assieme alle imprese⁹
- euro 1.000.000 per il Piano della Formazione Aziendale

3. L'importo totale delle spese ammissibili previste e dei contributi richiesti per il Piano di Sviluppo Aziendale non può essere maggiore, in totale e per ogni Piano specifico, dell'importo delle spese e dell'importo delle agevolazioni richieste nella domanda di accesso, ferma restando la possibilità per l'impresa di esporre spese per le quali non richiede l'agevolazione. L'istanza di avvio anticipato (qualora presentata), la domanda di accesso e la domanda di agevolazione, devono prevedere gli stessi piani specifici, *salvo che nella domanda di accesso vengano previsti piani diversi (in aggiunta o in diminuzione) rispetto a quelli indicati nell'istanza di avvio anticipato a condizione che siano avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso* e, comunque, riguardare la medesima unità produttiva.

⁶ L'inquadramento nei diversi settori di attività viene effettuato dall'Inps con riferimento all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato ai sensi della Legge 9 marzo 1989, n. 88 che, all'art. 49.

⁷ Cf. D.G.R. n. 33/41 del 8.8.2013.

⁸ Cf. D.G.R. n. 33/41 del 8.8.2013.

⁹ Nel caso di presentazione congiunta il Piano di innovazione non può essere superiore i 4.000.000 di euro.

Art. 7 - Iter Procedurale per la Valutazione e la Selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale

1. La procedura di selezione delle Domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98.

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale, come previsto dall'art. 22 delle Direttive di Attuazione, è articolato nelle due distinte fasi:

FASE 1 – Individuazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

FASE 2 – Valutazione ed istruttoria dei piani di sviluppo Aziendale

Art. 8 - Soggetto Attuatore

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore" individuato all'esterno, in UNICREDIT S.p.A. Considerata la complessità della procedura, l'Amministrazione Regionale si può avvalere delle proprie Agenzie "in house" in riferimento ad alcune tematiche valutative.

PRESENTAZIONE DEI PIANI

Art. 9 - Presentazione delle Domande

1. Per la presentazione delle Domande devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 24 delle Direttive di attuazione. Al riguardo si precisa quanto segue:

FASE 1

La domanda di accesso di cui alla FASE 1 deve essere presentata dal soggetto proponente entro i termini fissati nell'Avviso. La domanda di accesso, in regola con l'imposta di bollo¹⁰, unitamente alla scheda tecnica e un piano descrittivo sintetico del Piano di Sviluppo Aziendale (in formato pdf), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto), deve essere presentata, pena l'esclusione, utilizzando esclusivamente l'apposito sistema informatico, disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it e nel sito tematico Sardegna Programmazione raggiungibile all'indirizzo www.sardegnaprogrammazione.it.

Il soggetto proponente, per poter presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:

- di una propria casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97¹¹;
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

¹⁰ Le domande sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 da corrispondere utilizzando il [modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate](#). Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione. Per la compilazione del modulo F23 [l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma](#) che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento.

Nella [compilazione del modulo F23](#) occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

1. **scelta del tipo di pagamento da effettuare:** selezionare la voce "**Altri casi**".
2. **indicazione dei codici fiscali:** inserire il codice fiscale dell'impresa e, eventualmente, del legale rappresentante.
3. **indicazione dei dati anagrafici:** compilare con i dati relativi alla banca o all'ufficio postale presso il quale si intende eseguire il pagamento e con i dati dell'impresa.
4. **indicazione dei dati del versamento:** compilare i quadri con le seguenti informazioni:
 - **Ufficio o ente:** inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente: (ad es. per l'ufficio Territoriale Cagliari 1 TWD, per l'Ufficio Territoriale Sassari TWN, ecc.).
 - **Estremi dell'atto o del documento:**
 - **Anno:** inserire l'anno corrente
 - **Numero:** inserire il codice attribuito alla pratica dal sistema informatico
 - **Tributi:**
 - **Codice tributo:** **4567**
 - **Importo:** inserire l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta di euro 16,00.

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata a sistema prima della validazione della domanda.

¹¹ La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

Sono **condizioni obbligatorie** della domanda di accesso, **a pena di irricevibilità**:

- la sottoscrizione digitale;
- il possesso di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)";
- l'utilizzo della modulistica prevista, compilata in ogni sua parte;
- la presenza della documentazione obbligatoria prevista dal Bando (Domanda, Scheda Tecnica, Piano descrittivo sintetico, eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore speciale);
- la trasmissione nei termini e con le modalità previsti dall'Avviso.

Il sistema informativo all'atto della trasmissione produce due e-mail: una è spedita all'indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal soggetto beneficiario mentre l'altra è spedita all'indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) del Soggetto Attuatore, che confermano l'avvenuta trasmissione della domanda.

FASE 2

Entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di cui alla Fase 1, l'Amministrazione Regionale con apposito provvedimento avvia la FASE 2.

Entro i 60 giorni successivi all'avvio della FASE 2 di cui al punto precedente, ai fini della conferma delle agevolazioni assegnate con la determinazione di approvazione della graduatoria, le "*imprese prioritarie*", devono presentare la richiesta di accesso alla FASE 2. Le "*imprese non prioritarie*" possono presentare la domanda entro i 90 giorni successivi all'avvio della FASE 2¹². Alla richiesta di conferma è allegata la seguente documentazione:

- la Scheda tecnica che contiene le informazioni e i dati dell'impresa e del Piano di Sviluppo Aziendale;
- il Piano descrittivo nonché l'ulteriore documentazione prevista dalle Direttive e dal Bando utile a verificare la fattibilità del Piano e la congruità della spesa¹³ e la determinazione di specifici punteggi (l'Amministrazione si riserva di integrare l'elenco della documentazione e gli schemi base che devono essere utilizzati, nel provvedimento di avvio della FASE 2).

Nel caso in cui la medesima unità produttiva risulti già agevolata con strumenti comunitari, nazionali o regionali per la medesima tipologia di intervento (investimento produttivo, servizi reali, innovazione o formazione), i programmi per i quali si presenta la Domanda devono essere diversi da quelli già agevolati. In ogni caso sul programma oggetto di agevolazione a valere sul presente Bando, è fatto espresso divieto di richiedere l'erogazione delle agevolazioni fino a rendicontazione finale del precedente programma agevolato. Pertanto, nel Piano descrittivo deve essere evidenziato che sono in corso altri progetti e che questi sono diversi da quelli inseriti nella Domanda di Agevolazione a valere sul Bando. A tal fine l'impresa dovrà fornire in FASE 2 idonee attestazioni circa la compatibilità dei cronoprogrammi di spesa.

La richiesta di accesso alla FASE 2 priva della documentazione considerata obbligatoria ai fini del presente Bando e Direttive non è considerata ammissibile.

In particolare, costituisce documentazione obbligatoria:

- specifica perizia, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante l'innovatività delle spese, così come definiti all'art. 2 delle Direttive, che descriva le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie di spese;
- specifica perizia, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, nel caso di acquisizione di attivi di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) delle Direttive, e attestante che:
 - a) il prezzo non sia superiore al suo valore di mercato e inferiore al costo di una simile nuova;
 - b) le caratteristiche tecniche siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- dichiarazione del venditore, inerente macchinari, impianti ed attrezzature usati nel caso di acquisizione di attivi esistenti di cui al art. 6, comma 3, lett. e) delle Direttive, attestante l'origine esatta del materiale e la conferma che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- nel caso del Piano di Innovazione:

¹² Alle "imprese non prioritarie" è assegnato un maggior termine di 30 giorni al fine di conoscere l'ammontare delle risorse rese disponibili per l'eventuale scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 12, comma 1.

¹³ In sede di rendicontazione finale, il valore della fornitura di beni e/o servizi è verificato sulla base dei prezzi di mercato, ovvero per quelli di valore unitario superiore a 200.000 euro, per i quali non è possibile fare riferimento ai valori di mercato, sulla base del costo di produzione e/o realizzazione (compresi i costi di installazione o erogazione presso il beneficiario) con asseverazione di un tecnico indipendente nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o perizia giurata.

- studio di fattibilità esistente. Lo studio di fattibilità se riferito al programma di ricerca realizzato dalle imprese, anche in forma congiunta tra loro e/o l'organismo di ricerca, deve evidenziare il ruolo svolto dai diversi soggetti al fine di esplicitare gli obiettivi comuni del programma medesimo. I rispettivi Piani di Innovazione devono riguardare le attività di competenza di ciascun soggetto;
- dichiarazione inerente le figure professionali impiegate nel progetto e i rispettivi rapporti di impiego (lavoratori dipendenti/lavoratori non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali).

Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La sottoscrizione con firma digitale delle istanze e della documentazione presentata, costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e le istanze firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47)¹⁴. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto del Soggetto Attuatore e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000¹⁵.

Art. 10 - Condizioni di Ammissibilità

1. Sono condizione di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale quelle previste dall'art. 25 delle Direttive di attuazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA).

2. Qualora il Piano dei servizi reali, di innovazione o della formazione sia realizzato in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa o dell'organismo di ricerca la piena disponibilità dell'immobile e la rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso è riferita alla stabile organizzazione sul territorio regionale. Nel caso in cui il Piano degli Investimenti produttivi debba essere realizzato in un'unità produttiva sottoposta a procedura concorsuale, contestualmente alla presentazione della documentazione di FASE 2, per attestare la piena disponibilità occorrerà presentare:

- a) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad un'asta pubblica, copia del verbale di aggiudicazione temporanea;
- b) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad una trattativa privata, idonea certificazione da parte del curatore fallimentare.

3. L'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Aziendale è subordinata al rispetto di quanto indicato nei Titolo II (Piani di Investimenti produttivi aziendali), Titolo III (Piani di Servizi Reali), Titolo IV (Piani di Innovazione), Titolo V (Piani di Formazione) delle Direttive di attuazione. Ove non diversamente specificato si applica quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

Le spese del Piano di Sviluppo Aziendale sono ammissibili a condizione che i costi siano determinati in base al prezzo di fattura al netto di IVA, più eventuali dazi doganali e costi trasporto e imballo. L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Pertanto, in generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Gli stessi costi ammissibili concorrono a determinare, se richiesto in domanda, la quota di aiuto utilizzabile per l'attivazione della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia regionale.

¹⁴ Vedi: **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze), comma 2**: "Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica):

"1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a. se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b. ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; *(omissis)*

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento."

¹⁵ **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1**: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

4. Le spese destinate al risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, sono ammissibili fino al limite della fabbisogno dell'impresa ed entro il limite del 50% dei costi sostenuti.

Le spese destinate alla produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici, sono ammissibili per potenza installata fino al limite del 50% del fabbisogno dell'impresa e il costo è ammissibile entro il limite del 50% dei costi sostenuti, con le seguenti limitazioni:

- euro 4.000 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw;
- per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula $C=3.750+250(20-P)/17$ dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.

Gli attivi immateriali per essere ammissibili devono rispettare le condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

5. Non sono considerate ammissibili ad agevolazione:

- le spese per servizi continuativi e/o periodici, i beni prodotti in economia (salvo quanto previsto per il Piano degli investimenti produttivi);
- gli ammortamenti (salvo quanto previsto per il Piano di innovazione);
- le svalutazioni, le imposte e tasse, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, i beni usati (salvo quanto previsto per il Piano degli investimenti produttivi);
- le spese per beni e/o servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;

le spese per beni e/o servizi forniti da imprese collegate con il richiedente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano partecipazioni reciproche a livello societario. Al riguardo, si ritiene che l'impresa debba essere considerata collegata quando ricorrono le condizioni previste dall'Allegato I, art. 3, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008. La sopracitata condizione di "indipendenza" dovrà essere confermata in FASE 2 e fino alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale dall'impresa richiedente mediante la sottoscrizione di una specifica dichiarazione, con le modalità previste dal paragrafo 5 dell'art. 3 del Regolamento suddetto. Inoltre, devono essere rispettate:

- per agli investimenti produttivi, le condizioni previste dall'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 800/2008¹⁶;
- per i servizi di consulenza, le condizioni previste dall'art. 26, comma 3¹⁷

Quando la fornitura di beni e/o servizi è relativa all'attuazione di un piano di innovazione si applica la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, recante "**Linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 – direttiva 10 luglio 2008**" che integra quanto già previsto in riferimento ai soggetti "collegati" dalla Circolare Ministeriale n. 1034240 del 11 maggio 2001 (punto 2 e seguenti dell'Appendice)¹⁸.

6. Sono, inoltre, condizione di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale, l'attestazione da parte dell'impresa, con esclusione degli Organismi di Ricerca, della copertura finanziaria; a tal proposito il soggetto richiedente, deve produrre la seguente documentazione obbligatoria contestualmente alla richiesta di accesso alla FASE 2:

- i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, **apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria;

¹⁶ Art. 12, comma 2, c): "essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) sul venditore o viceversa."

¹⁷ Art. 26, comma 3: "I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni"

¹⁸ La Direttiva citata ha stabilito che: "Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominati "soggetti collegati", il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nelle presenti linee guida. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Nel caso in cui i costi relativi a beni o servizi, di cui ai successivi punti 2.4, 2.5 e 2.6 siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, gli stessi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni."

ii) qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, **una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria.

Per mezzi propri si intendono esclusivamente nuovi conferimenti/finanziamenti di soci in conto aumento del capitale sociale e, per le imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati, riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di accesso, da vincolare al programma oggetto di agevolazione. Pertanto, non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura";

ii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le informazioni necessarie per la richiesta del D.U.R.C. e per l'acquisizione della documentazione antimafia.

La delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica prevista dal Bando deve essere trasmessa, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'attività istruttoria. A tal fine, qualora il Soggetto attuatore non abbia ricevuto la delibera contestualmente alla presentazione della documentazione o durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, segnala all'impresa proponente il completamento delle attività valutative e assegna un termine di 15 giorni, dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, per la presentazione della delibera.

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 11 - Verifica di ammissibilità delle Domande e formazione della Graduatoria

1. Il Soggetto Attuatore al ricevimento della documentazione prevista per l'accesso alla FASE 1 è tenuto a verificare la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione. Le domande regolarmente trasmesse che non rispettano le condizioni di ammissibilità sono considerate irricevibili e non sono ammesse a valutazione. La mancanza di uno qualsiasi degli elementi necessari al calcolo dei punteggi la determina la non attribuzione del relativo punteggio.

2. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande di accesso, verificate le condizioni di ammissibilità sulla base di quanto dichiarato, sono ordinate per punteggio (troncato alla 5° cifra decimale) e, a parità di punteggio, in base alla data di trasmissione della domanda sul sistema informatico.

3. La posizione delle imprese nella graduatoria della FASE 1 è determinata sulla base dei criteri di priorità di cui all'Allegato 1.

4. Sono ritenuti ammissibili i Piani di Sviluppo Aziendale che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 25 punti.

All'Organismo di Ricerca è assegnato il punteggio della Domanda a cui è collegato. In caso di presentazione congiunta da più imprese e/o Organismi di Ricerca, a tutti partecipanti al raggruppamento è assegnato il minore dei punteggi conseguito.

5. Entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle Domande (FASE 1), l'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale www.regione.sardegna.it, la graduatoria generale delle domande ammesse alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

FASE 2 – VALUTAZIONE ED ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 12 - Verifica dell'Ammissibilità, Istruttoria e Valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Soggetto Attuatore procede alla verifica di ammissibilità, istruttoria e valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale e dei singoli Piani specifici di cui è costituito secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 delle Direttive di Attuazione.

L'attività suddetta con riferimento ai Piani di Sviluppo Aziendale presentati dalle "imprese prioritarie" è effettuata sulla base dell'ordine di trasmissione della documentazione prevista per la FASE 2.

Entro il termine di 70 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della documentazione prevista per la FASE 2, l'Amministrazione Regionale comunica le risorse rese disponibili a seguito della mancata presentazione della documentazione prevista da parte delle "imprese prioritarie" di FASE 1.

La predetta verifica di ammissibilità, istruttoria e valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale e dei singoli

Piani specifici per le “*imprese non prioritarie*”, avviene secondo l'ordine della graduatoria di FASE 1, ed è disposta solo a seguito della disponibilità di risorse per rinuncia, decadenza, inammissibilità per mancato raggiungimento della soglia o esito negativo dell'attività di verifica dei requisiti dichiarati in Fase 1 dalle “*imprese prioritarie*” entro il termine del 10 giugno 2014.

2. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale è effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione per ciascun Piano di cui all'Allegato 2.

La valutazione di fattibilità economico-finanziaria svolta dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 27, punto 2 delle Direttive è condizione per la valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale e, in caso di valutazione negativa, il Piano di Sviluppo Aziendale non potrà essere valutato con l'applicazione degli altri criteri e parametri di valutazione di cui allegato 2.¹

3. Il costo del programma previsto dal Piano di Sviluppo Aziendale non essere variato dal soggetto proponente durante l'attività istruttoria.

Art. 13 - Attribuzione del Punteggio e Approvazione degli esiti istruttori

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 delle Direttive di attuazione il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici. Il punteggio (troncato alla 5° cifra decimale) del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50ⁱⁱ punti e il valore massimo di 100 punti. I Piani con punteggio inferiore al valore minimo non sono considerati ammissibili.

2. È considerata decaduta la domanda di accesso che, in seguito agli esiti delle attività previste dall'articolo precedente, comporta la modifica in diminuzione della percentuale di apporto dei mezzi propri (criterio V4 della tabella 1) o variazione del settore di attività (classificazione ATECO 2007) e/o la rideterminazione, per la rettifica delle informazioni e dei dati dichiarati in autocertificazione dall'impresa, dei punteggi attribuiti agli indicatori previsti dalla griglia di valutazione di cui all'Allegato 1, tale da determinare una variazione in diminuzione in misura superiore al 30% del punteggio ottenuto nella FASE 1 o l'attribuzione **di un punteggio inferiore a quello minimo indicato dall'art. 11, comma 4, pari a 25 punti**. Non sono ammesse variazioni, a pena di decadenza, nella percentuale dei mezzi propri indicata ai fini del calcolo del punteggio del criterio.

3. Le domande di accesso, acquisita la documentazione prevista dalle Direttive e dal Bando, sono istruite dal Soggetto Attuatore secondo le modalità previste dagli articoli precedenti. Alla conclusione dell'attività istruttoria il Soggetto Attuatore trasmette l'esito della singola istruttoria all'Amministrazione regionale per l'approvazione dell'esito.

3. Successivamente, il Soggetto Attuatore invia alle imprese proponenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota contenente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivise per capitolo di spesa, i beni con le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, le eventuali prescrizioni istruttorie e l'atto di adesione ed obbligo. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

Art. 14 - Concessioni delle Agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 31 delle Direttive di attuazione, per le domande istruite positivamente, fino a concorrenza delle risorse disponibili, acquisito l'atto di adesione ed obbligo sottoscritto di cui all'articolo precedente, adotta i provvedimenti di conferma provvisoria dei benefici ai sensi degli articoli 8, 12, 16 e 20 delle Direttive.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

2. Le imprese ammesse alle agevolazioni, a pena di decadenza dai benefici, devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, l'atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni

apportate in fase istruttoria ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

3. L'atto di adesione ed obbligo sintetizza il contenuto del Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

4. Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale da parte del beneficiario il Soggetto Attuatore, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e dell'effettivo apporto dei mezzi propri, provvederà all'inoltro all'Amministrazione Regionale di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva o revoca della concessione qualora ricorrano le condizioni previste dalle Direttive o dal Bando.

5. Il provvedimento di concessione definitiva dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di concessione.

L'impresa ammessa al contributo si impegna ad osservare tutte le disposizioni del presente Bando e, in particolare, quelle previste in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.

Il mancato rispetto dei termini per la conclusione del Piano comporta la decadenza delle agevolazioni concesse.

REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 15 - Erogazione delle Agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli articoli 32, 33, 34 e 35 delle Direttive di attuazione.

2. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Soggetto Attuatore acquisisce dall'impresa la documentazione indicata nell'apposito elenco reso disponibile dall'Amministrazione Regionale sul sito Internet istituzionale.

3. La prima erogazione del contributo, nella misura indicata dalle Direttive, a richiesta, può essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Amministrazione Regionale. L'anticipazione si recupera con la successiva tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fideiussoria. La fideiussione non è necessaria quando l'erogazione dell'anticipazione è richiesta da un soggetto pubblico.

Sono accettate esclusivamente le polizze fideiussorie rilasciate da soggetti iscritti all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, o banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, o società finanziarie iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia che, nei due anni precedenti, non hanno avuto provvedimenti di sospensione da parte dell'IVASS, o segnalazioni da parte della Banca d'Italia. Le compagnie dovranno disporre del "requisito di attendibilità". Questo si presume in assenza di provvedimenti di non accoglimento da parte di altre amministrazioni della P.A., o per l'assenza di segnalazioni in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni sottoscritte. Per evitare un'esposizione critica nei confronti di un solo soggetto garante, potranno essere accettate garanzie, da parte di uno stesso soggetto, in misura non superiore al 25% del totale delle garanzie presentate e accolte alla data di presentazione della nuova polizza o fideiussione. Il Soggetto Attuatore dovrà, pertanto, segnalare all'Amministrazione regionale le informazioni relative a situazioni di criticità, di cui abbia ricevuto notizia, relative alla compagnia o all'istituto che assume l'impegno a pagare.

4. La rendicontazione finanziaria deve pervenire al Soggetto Attuatore firmata dal legale rappresentante del beneficiario. La rendicontazione finanziaria contiene i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento.

5. Ciascuna richiesta di erogazione, deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa. All'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione l'impresa proponente è tenuta a presentare tutta la documentazione indicata nell'apposito elenco, nonché le eventuali relazioni, i relativi documenti di spesa e di pagamento. I documenti

di spesa consistono in copia delle fatture e documenti validi fiscalmente, intestati all'impresa beneficiaria, debitamente quietanzati. A tale riguardo si precisa che i documenti di pagamento consistono in copia di bonifici o assegni bancari, accompagnati da copia dei movimenti del conto corrente bancario dai quali si desuma l'avvenuto pagamento al fornitore. L'avvenuto pagamento deve essere, inoltre, attestato dal fornitore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, degli impianti, attrezzature e degli arredi acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio.

6. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore, entro 6 mesi dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al Piano di Sviluppo Aziendale, una relazione tecnica finale sulle attività realizzate con una sezione di dettaglio per ciascun piano agevolato. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale deve essere consegnata al Soggetto Attuatore la documentazione finale di spesa, con la rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di avvio delle spese alla data di conclusione del Piano, regolarmente quietanzati entro la data di presentazione della suddetta documentazione finale di spesa.

7. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà effettuare, per tramite del Soggetto Attuatore, specifici controlli anche in corrispondenza delle richieste di erogazione per stati di avanzamento. Qualora la valutazione evidenziasse scostamenti significativi tali da modificare sensibilmente le finalità e/o gli obiettivi del programma, si potrà proporre una conseguente variazione nella ripartizione o riduzione dei costi ammissibili.

8. Esclusivamente per il Piano degli investimenti produttivi, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori, previa autorizzazione dell'Amministrazione Regionale a seguito di espressa e motivata richiesta dall'imprenditore e comunque entro il limite del 20% della fornitura totale riferita al singolo fornitore. L'acconto deve essere scomputato dalla prima fattura successiva emessa dal fornitore riferita al bene oggetto dell'acconto.

9. E' consentita la stipula di un contratto di leasing per beni mobili e immobili fino alla durata massima prevista dalla normativa nazionale. L'agevolazione è erogata secondo una delle modalità previste dal D.P.R. n. 196/2008 e fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario individuato.

Qualora l'erogazione dell'aiuto sia disposta in favore della società di leasing, individuata previa sottoscrizione di un accordo convenzionale, come "*beneficiario-concedente*" limitatamente ai beni oggetto del contratto di leasing, alla stessa è trasferito l'intero importo dell'aiuto concesso sui beni oggetto del leasing. La società di leasing trasferisce all'impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il macro canone e i singoli canoni dovuti. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata è attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Qualora l'erogazione dell'aiuto sia disposta in favore del soggetto beneficiario, individuato come "*beneficiario-utilizzatore*", il contributo è erogato fino a concorrenza dell'importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione.

10. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi relativi ai progetti di formazione continua aziendali (FCA) e di formazione continua individuali (FCI), deve essere tenuta a disposizione presso la sede legale dell'impresa al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati.

A conclusione delle attività formative, per i voucher aziendali (FCI) le imprese devono presentare la seguente documentazione, da acquisire presso l'Agenzia Formativa:

- a) l'elenco degli allievi che hanno frequentato il corso e relative percentuali di frequenza ed i registri;
- b) la fattura quietanzata emessa dall'Agenzia Formativa intestata all'impresa, redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, contenente il costo complessivo del corso e l'indicazione nella causale del titolo, della durata, del codice identificativo del corso e degli identificativi dei voucher assegnati.

Si precisa che l'ammontare del voucher è liquidato esclusivamente per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. Qualora gli allievi avessero una frequenza inferiore al 75% delle ore corso ma pari ad almeno il 50% delle stesse, ferme restando tutte le condizioni e gli adempimenti stabiliti, viene liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla è riconosciuto per gli allievi che, pur essendo inseriti nell'elenco dei beneficiari dei voucher formativi, non abbiano raggiunto almeno il 50% ore di corso.

11. Il Soggetto Attuatore, successivamente al provvedimento di concessione definitiva, provvede

all'erogazione a saldo dell'aiuto o, a seguito di rideterminazione del contributo erogabile in sede di controllo finale, all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca. Il Soggetto Attuatore verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.

12. In caso di effettiva ed oggettiva necessità al beneficiario, nella fase di attuazione del Piano, è data la possibilità di variare la spesa, nell'ambito della medesima categoria, entro il limite massimo del 20%, senza modificare in diminuzione l'importo del singolo Piano specifico ammesso. Le variazioni sostanziali apportate in corso d'opera al Piano di Sviluppo Aziendale dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 16 - Revoca delle Agevolazioni

1. L'Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 241/1990, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

2. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni previste nella presente procedura (Direttive e Bando), comprese quelle contenute nel provvedimento di concessione, determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'eventuale avvio della procedura di recupero del contributo erogato, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Ai sensi dell'articolo 9¹⁹ del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento (valuta di erogazione) incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Alla Regione Sardegna è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dal "Disciplinare recante gli adempimenti per i Beneficiari di Aiuti di Stato nell'ambito del PO FESR 2007/13 e della Programmazione Unitaria", della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione (Piano di Sviluppo Aziendale).

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

4. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento

¹⁹ Art. 9. (Revoca dei benefici e sanzioni).

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. (omissis)

- comunitario;
- c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" delle attività economiche ISTAT 2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato.

5. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria;
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, prima dei termini previsti dalle Direttive, dal Bando o dal provvedimento di concessione.

La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.

6. Inoltre, l'aiuto è **revocato parzialmente o totalmente in presenza di uno scostamento del punteggio finale del Piano di Sviluppo Aziendale realizzato dal Beneficiario rispetto al punteggio conseguito a seguito della valutazione per l'ammissibilità ad agevolazione**. Non concorre alla determinazione dello scostamento il criterio "Valutazione bancaria sulla fattibilità economico-finanziaria". La **revoca è parziale** se, la misura dello scostamento del Piano di Sviluppo Aziendale è compresa tra il 15% e 35%. La **revoca è totale** in presenza di uno scostamento superiore al 35% rispetto al punteggio complessivo del Piano.

7. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto Attuatore. L'aiuto è ridotto in misura pari alla metà della percentuale di scostamento.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 2.

8. E' facoltà della Regione, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

9. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale approvato dovrà comunicare tempestivamente tale volontà al Soggetto Attuatore, dichiarando la disponibilità alla restituzione dei contributi percepiti a titolo di SAL o di anticipazione, maggiorati degli interessi calcolati con le modalità indicate al comma 2. La mancata realizzazione dei singoli Piani specifici comporta la verifica degli scostamenti di cui ai commi precedenti.

10. Qualora a seguito dei controlli effettuati si rilevino gravi irregolarità o l'impresa non fornisca la documentazione oggetto del controllo o non consenta l'accesso all'unità produttiva ai fini delle verifiche in loco, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca immediata della agevolazione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

11. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 25, comma 2, della Legge regionale n. 2/2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 17 - Monitoraggio e Controlli

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Piano e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive, dal Bando, dal provvedimento di concessione, dagli obblighi contrattuali

derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Per i cinque anni successivi alla data di completamento del Piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Sardegna, anche attraverso soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. La Regione Sardegna svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.

4. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità della Regione Sardegna e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

5. In particolare, il Beneficiario è tenuto a collaborare ai controlli sulla stabilità dell'operazione e cioè a consentire le verifiche atte a confermare che, entro cinque anni dal suo completamento (10 anni per le opere edilizie oggetto di agevolazione), l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico (art. 57 del Reg.(CE) n.1083/06).

NORME FINALI

Art. 18 - Informazioni sul Procedimento

1. Il procedimento di selezione è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande di FASE 1 e si conclude entro 90 giorni dal termine ultimo per lo scorrimento della graduatoria. Nessuna ulteriore comunicazione è data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

2. Il Responsabile del procedimento nel Coordinatore del Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività, dott. Antonello Piras, Tel. 070/6064688 – Fax 070/6064683 – email bandi.pi@regione.sardegna.it.

3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti, snc – 09123 Cagliari (CA) – PEC crp@pec.regione.sardegna.it.

4. Avverso i provvedimenti adottati sul presente procedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, nei termini di legge. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

2. L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Dotazione finanziaria del Bando

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è di 40 milioni di euro. L'Amministrazione Regionale si riserva di incrementare le risorse assegnate al Bando qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a valere sugli strumenti che attuano la Programmazione Unitaria come disposto dalla D.G.R. n. 33/41 del 8.8.2013.

Art. 20 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Il presente Bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

3. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

Allegato 1

Tab. 1 - Criteri valutazione FASE 1

In FASE 1 la valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti. Sono ammissibili i Piani di Sviluppo Aziendale che raggiungono il punteggio di 25 punti.


CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
V1 Settore di appartenenza e localizzazione territoriale	Punteggio attribuito sulla base delle priorità regionali in riferimento alla localizzazione territoriale o settoriale prevista dalla Legge, Intese o Accordi indicati dalla Giunta Regionale	V1	<p><u>Punteggio premiale sulla base del settore:</u></p> <input type="checkbox"/> Settore prioritario art. 4, comma 1, delle Direttive (10 punti)	Attribuzione punti	Fino a max 22
			<p><u>Punteggio premiale sulla base dei disposizioni normative:</u></p> <input type="checkbox"/> Inserimento nell'Elenco delle imprese con premialità dei PFSL (7 punti * punteggio/punteggio massimo ottenuto dalla prima impresa dell'Elenco); <i>o in alternativa alla premialità PFSL,</i> <input type="checkbox"/> Priorità settoriali o territoriali indicate dalla Giunta Regionale (3 punti)		
			<p><u>Punteggio premiale sulla base della localizzazione:</u></p> <input type="checkbox"/> Localizzazione in area produttiva attrezzata, parchi tecnologici o incubatori di imprese pubblici o privati certificati ²⁰ (5 punti)		
V2. Occupazione	Valutazione del contributo all'occupazione del soggetto proponente	V2.1	<p>Imprese operative da almeno 2 anni.</p> <p>Il punteggio (P) è attribuito rapportando la media degli ultimi due esercizi del "Risultato della gestione caratteristica" dei bilanci approvati con il "Valore della produzione attesa", determinato come prodotto del valore aggiunto per addetto calcolato dall'ISTAT per l'anno 2010 moltiplicato per le "ULA"</p> <p>I valori di bilancio si riferiscono agli ultimi due bilanci approvati, utilizzando i bienni 2011-2012 o 2012-2013. E' condizione necessaria per beneficiare del punteggio aver approvato i bilanci di almeno uno dei due bienni.</p> <p>dove RGC = la media del risultato della gestione caratteristica (A-B) del Conto Economico dell'impresa ULA = Gli "effettivi" di cui all'art. 5 allegato I del Reg. 800/2008 42.400 = valore aggiunto ISTAT per addetto anno 2010</p>	P = Max punti* RGC/(ULA*42.400)	Fino a max 10
		V2.2	<p>Imprese non operative da almeno due anni</p>		
	Situazioni di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del Progetto	V2.3	<p>Progetti presentati da piccole imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile:</p> <input type="checkbox"/> per le imprese individuali il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società il 51% del capitale deve essere posseduto da 1 o più donne e la direzione deve essere affidata ad una donna	Almeno uno	2
V3 - Innovatività del Piano di Sviluppo Aziendale	Livello di innovazione del Piano di Sviluppo Aziendale valutato sulla base del grado di articolazione e delle diverse tipologie di spesa nel Piano di Sviluppo Aziendale	V3	<p>Il punteggio (P) è attribuito come misura inversa del rapporto tra le spese per opere murarie e assimilate e le spese totali del Piano. Si considerano solo le spese ammissibili articolate nel modo seguente:</p> <p>V3.1 = (SM/SIP) *0.85 rapporto tra le spese per macchinari, impianti, attrezzature e immobilizzazioni immateriali (SM), inclusi nel piano degli investimenti produttivi, e il totale delle spese del Piano degli investimenti produttivi (SIP) moltiplicato per il coefficiente 0.85</p> <p>V3.2 = [(SF + SR + SI)/ST] *0.55 rapporto tra spese per formazione (SF), spese per servizi reali (SR), spese per innovazione (SI) e il totale delle spese del Piano di Sviluppo Aziendale (ST) moltiplicato per il coefficiente 0.55</p>	P = Max punti* (V3.1+V3.2)/1.40	Fino a max 34
V4 - Sostenibilità finanziaria e Capacità di perseguire l'obiettivo e competitività per del Piano di Sviluppo Aziendale	Imprese di nuova costituzione e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci approvati (A)	V4.1	<p>Coerenza della composizione delle fonti di copertura finanziaria come rapporto tra l'apporto di mezzi propri (Mp) dichiarati dai partecipanti al Bando e il fabbisogno netto (Fn), espresso in %, inteso come totale delle spese del Piano di Sviluppo Aziendale al netto dei contributi richiesti. Il punteggio (P) è attribuito come risultato della funzione F(x).</p> $\begin{cases} F(x) = 0 & se \quad x < 7 \\ F(x) = 25e^{-\left[\frac{(x-u)^2}{2\delta^2}\right]} & se \quad 7 \leq x \leq (u + \delta) \\ F(x) = F(u + \delta) & se \quad x > (u + \delta) \end{cases}$ <p>con $x = (Mp/Fn)*100$ $0 \leq x \leq 100$; $u =$ mediana di x; $\delta = 12$</p>	F(x)	Fino a max 25

²⁰ Legge n.221 del 17 dicembre 2012, art.25 comma 5, che prevede la certificazione di strutture di incubazione (vedasi Decreto MISE del 21-02-2013, pubblicato in G.U n.91 del 18-04-2013, recante "Requisiti incubatori di start-up innovative".

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
		V4.2	Rapporto F = finanziamenti a medio e lungo termine (FML) previsti dal progetto / totale investimenti (I). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	F = FML/I	Fino a max 10
	Imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati utilizzando i bienni 2011-2012 o 2012-2013 (B).	V4.1	Coerenza della composizione delle fonti di copertura finanziaria come rapporto tra l'apporto di nuovi mezzi propri (Mp) ²¹ dichiarati dai partecipanti al Bando e il fabbisogno netto (Fn), espresso in %, inteso come totale delle spese del Piano di Sviluppo Aziendale al netto dei contributi richiesti. Il punteggio (P) è attribuito come risultato della funzione F(x) ²² $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 7 \\ 16e^{-\frac{(x-u)^2}{2\delta^2}} & \text{se } 7 \leq x \leq (u + \delta) \\ F(u + \delta) & \text{se } x > (u + \delta) \end{cases}$ con $x = (Mp/Fn) * 100$ $0 \leq x \leq 100$; u = mediana di x; $\delta = 12$	F(x)	Fino a max 16
		V4.2	<input type="checkbox"/> ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 1,5% (1,3 punti); <input type="checkbox"/> ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se >3% (2 punti) <input type="checkbox"/> Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se <2,5% (1,3 punti); <input type="checkbox"/> Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 1 (0,7 punti); se >1,3 (1,3 punti); se >1,75 (2 punti) <input type="checkbox"/> Margine strutturale [(Patrimonio netto + nuovi mezzi propri+ Finanziamento a medio e lungo termine a copertura del progetto) meno (Immobilizzazioni nette + Costo del progetto al netto dei contributi richiesti)], se > 0 (2,7 punti) <input type="checkbox"/> Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni se > 0,75 (0,7 punti); se > 0,9 (1,3 punti); se > 1,15 (2 punti) <input type="checkbox"/> Incremento di almeno 0,05 del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione nell'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda (1 punto) <input type="checkbox"/> Incremento di almeno 0,05 del rapporto ROS (Return On Sale) = (Risultato della gestione caratteristica) / Ricavi da vendite e prestazioni dell'ultimo esercizio chiuso precedente al la presentazione della domanda (1,7 punto) Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda fino a un max di 14 punti	Somma dei singoli punti	Fino a max 14
V5.Cofinanziamento	Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%)	V5.1	% richiesta rispetto al massimo concedibile, dove la % richiesta ai fini del punteggio è valutata tra 80,00% a 100,00% ²³	2*80/(% richiesta con due decimali)	Fino a max 2

²¹ Il riferimento ai mezzi propri è costituito da nuovi conferimenti/finanziamenti di soci in conto aumento del capitale sociale e, per le imprese che dispongono degli ultimi due bilanci approvati, riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza destinazione, risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di accesso, da vincolare al programma oggetto di agevolazione.

²² F(x) arrotondato a 5 cifre decimali. Di seguito viene rappresentata la distribuzione teorica, che ha valore esclusivamente esplicativo dell'ipotetico andamento della F(x), riferita a 100 ipotetiche osservazioni incrementali del valore di x:



²³ Le percentuali richieste inferiori all'80%, per il calcolo del punteggio, sono ricondotte all'80%.

Allegato 2

Tab. 2 - Criteri di Valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi

In FASE 2 la valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti. Sono ammissibili i Piani che raggiungono il punteggio di 50ⁱⁱⁱ punti.

Tabella A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI						
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGI O INDUSTRIA / SERVIZI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGI O ARTIGIANATO	Punteggio max
A2 - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione	a) Situazioni di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del Progetto	A2.1	B Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: <input type="checkbox"/> per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale e del capitale; <input type="checkbox"/> per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.	0,30	0,30	Fino a 0,30
	b) Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia	A2.2	B Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, fasciatoio, ecc.) <input type="checkbox"/> Creazione o ampliamento, per maggiore accoglienza, dell'asilo nido aziendale <input type="checkbox"/> Altro (specificare).	0,50	0,20	Industria 0,50 Artigianato 0,20
	c) Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge)	A2.3	B Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di supporto attraverso ausili e/o attrezzature speciali (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.). <input type="checkbox"/> Apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) <input type="checkbox"/> Altro. (specificare).	1,00	0,50	Industria 1,00 Artigianato 0,50
A3 - Livello di sostenibilità ambientale	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dei consumi	A3.1	B Consumi idrici (almeno uno): punti 1 <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque di processo <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque reflue Consumi energetici (almeno uno): punti 1 <input type="checkbox"/> Installazione di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica <input type="checkbox"/> Miglioramento delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, pannelli solari, impianti di riscaldamento ad elevata efficienza energetica, massimizzazione dell'illuminazione ecc.) <input type="checkbox"/> Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi	2,00	2,00	Fino a 2
	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la riduzione dell'inquinamento	A3.2	B Interventi volti minimizzare i carichi inquinanti delle attività produttive poste in essere: Rifiuti <input type="checkbox"/> Analisi dei potenziali rifiuti derivanti dai processi produttivi e individuazione di filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti (0,84 punti) Emissioni nell'aria <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse (0,44 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (0,84 Punti) Emissioni nell'acqua <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (0,44 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni nelle acque (0,44 Punti)	3	3	Fino a 3

Tabella A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA / SERVIZI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANA TO	Punteggio max
	Certificazione ambientale. Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi o a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001)	A3.3	B Certificazione ambientale. Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità. Le procedure di adesione si considerano avviate quando è stata inoltrata la richiesta di rilascio della certificazione o registrazione all'organismo competente: <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS (3,5 punti) <input type="checkbox"/> Upgrade (impresa certificata ISO 14001 che produce la dichiarazione ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (3 punti) <input type="checkbox"/> Certificato di conformità ISO 14001 (2,5 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di registrazione EMAS (2 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di certificazione ISO 14001 (1,5 punti)	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,50	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,50	Fino a 3,5
	Miglioramento delle performance ambientali attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili	A3.4	B Ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell'efficienza dell'impianto. Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia (F). L'energia prodotta (E) è determinata considerando 5 anni di vita utile del nuovo impianto oggetto del programma di investimento. Il fabbisogno di energia (F) è determinato dal fabbisogno globale dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. I valori devono essere espressi in TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni d'utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall'ENEA, sulla base del disposto del Decr. Min. Industria 15.2.1991 attuativo della L. 10/91: <input type="checkbox"/> Solare termico <input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico <input type="checkbox"/> Altro (es.: Impianti a biomasse)	7,00*E/F Se E/F>1 viene considerato =1	7,00*E/F Se E/F>1 viene considerato =1	Fino a 7
A4 Localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali	Il punteggio viene attribuito alle iniziative localizzate in aree produttive (ASI, ZI o PIP, NI) con una maggiorazione se le aree sono dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale.	A4	B Localizzazione. Localizzazione in aree produttive (2 punti) Presenza dei requisiti cui deve rispondere l'area in cui si inserisce l'attività perché venga assegnata la maggiorazione di punteggio: <input type="checkbox"/> Sistema di trattamento dei reflui civili ed industriali (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Raccolta differenziata (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse) (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Rete di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (0,20 punti)	3,20	3,20	Fino a 3,20
A5 Tipologia di investimento	Punteggio attribuito sulla base delle priorità regionali	A5	B <input type="checkbox"/> Ampliamento (13,5 punti) <input type="checkbox"/> Diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi (18 punti) <input type="checkbox"/> Diversificazione con cambiamento processo produttivo complessivo (18 punti) <input type="checkbox"/> Acquisizione degli attivi (13,5 punti) <input type="checkbox"/> Nuova unità produttiva (15 punti)	Solo uno ^{iv}	Solo uno ^v	Fino a 18
A6 - Innovatività del progetto	Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	A6.2	B Innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto e organizzativa. E' determinato dal rapporto tra le spese ammissibili relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese dell'investimento complessivo ammissibile per il piano degli investimenti produttivi. A punteggio ottenuto, viene sommata la maggiorazione per il coefficiente di livello di tutela. Il punteggio viene determinato fino a un massimo di 20 punti. R<1 Fino a 25 punti R≥1 25 punti Il valore determinato dal rapporto (R) è maggiorato del coefficiente di livello di tutela, comunque per un max di 25 punti Maggiorazione brevetto: viene calcolato a seconda del livello di tutela: <input type="checkbox"/> Nazionale (coefficiente 20%) <input type="checkbox"/> Europeo (coefficiente 30%) <input type="checkbox"/> Mondiale (coefficiente 40%)	R = (Investimenti Innovativi / Investimenti ammissibili) * (1+ maggiorazione brevetto)	R = (Investimenti Innovativi / Investimenti ammissibili) * (1+ maggiorazione brevetto)	25,00
A7 - Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate	Capacità di recupero strutture abbandonate	A7	B Riutilizzo di struttura artigianale/industriale dismessa/non utilizzata da almeno 2 anni	7,50	7,50	Fino a 7,5

Tabella A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI							
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE		C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGI O INDUSTRIA / SERVIZI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGI O ARTIGIANA TO	Punteggio max
A8 - Sostegno all'impresa artigiana	Passaggio generazionale: capacità di trasmissione dell'attività e dei saperi e tradizioni artistiche locali da padre in figlio	A8	B	Impresa artigiana: <input type="checkbox"/> Passaggio generazionale ***	0,00	0,80	Artigianato 0,80
A9 - Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	A9	B	Mancanza autorizzazioni ottenute per avviare il cantiere: (peso: max – 3) <input type="checkbox"/> Concessioni edilizia ritirata (0,50 punti); <input type="checkbox"/> Autorizzazione (0,30 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Impatto Ambientale (1,40 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Incidenza (Rete Natura 2000) (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (0,20) Non rileva in caso di acquisizione di immobili da procedure concorsuali	- Somma punti adempimenti previsti e non ottenuti	- Somma punti adempimenti previsti e non ottenuti	-3,00
A10 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi.	A10.1	B	Positiva valutazione bancaria sulla fattibilità economico finanziaria	25	25	25 ^{vi}
		A10.2	B	Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento	4	4	4

Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca

***si ha passaggio generazionale qualora il programma di investimenti oggetto delle agevolazioni venga realizzato da persona o società subentrante per passaggio generazionale (padre/figlio o nonno/nipote) lasciando invariata la linea d'attività originaria. Il passaggio deve essere successivo alla domanda di agevolazione e comprovato, con idonea documentazione (cessione di azienda o di ramo d'azienda al figlio/nipote, conferimento di azienda o ramo d'azienda in una società in cui il figlio/nipote abbia l'amministrazione e la maggioranza assoluta delle quote, cessione delle quote che consentano al figlio/nipote di poter avere l'amministrazione e la maggioranza assoluta della società), entro la conclusione dell'investimento, per i previsti controlli.

Tab. 3 - Criteri di Valutazione Piano dei Servizi Reali

In FASE 2 la valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti. Sono ammissibili i Piani che raggiungono il punteggio di 50^{vii} punti.

TABELLA C – SERVIZI REALI					
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
C2 – Coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi	Organicità del Piano nel suo complesso e rispondenza alle strategie, capacità di risoluzione delle problematiche sulla base delle prospettive di miglioramento competitivo individuate dall'analisi anche in relazione al Piano di Sviluppo proposto.	C2.1	E	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> i servizi sono ben progettati nel piano di lavoro; <input type="checkbox"/> il piano è coerente rispetto alle problematiche emerse in sede di autodiagnosi; <input type="checkbox"/> il piano contiene un insieme integrato di servizi e non una singola consulenza	Fino a 25
C3 - Sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale e promozione dell'internazionalizzazione	Livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi, tipologia di certificazione, internazionalizzazione	C3.1	E	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione dei servizi reali sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business	Fino a 25
		C3.2	B	I piani dei servizi sono finalizzato alla registrazione EMAS (10 punti)	Punteggio più elevato fra le condizioni esposte
		C3.3	B	Il piano è finalizzato al conseguimento della certificazione ISO 14001 (5 punti)	
		C3.4	B	L'impresa possiede già una forma di certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) (3 punti)	Max 10
		C3.5	E	Internazionalizzazione (anche per nuove iniziative): Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione in ordine alla capacità dell'impresa di introdurre elementi finalizzati a sostenere e favorire l'ingresso e/o il posizionamento sui mercati internazionali	5
C4 - Qualificazione del fornitore	Esperienza del consulente	C4	E	Il consulente deve avere almeno 2 anni di attività nel settore di consulenza. In ogni caso, per assegnare il punteggio, il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto. Viene, comunque, equiparata a 2 anni di attività la consulenza prestata il cui valore sia almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto.	10
C5 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi.	C.5	B	Positiva valutazione bancaria sulla fattibilità economico finanziaria	25

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = esperto

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50^{viii} punti.

Tab. 4 - Criteri di Valutazione Piano Innovazione

In FASE 2 la valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti. Sono ammissibili i Piani che raggiungono il punteggio di 50^x punti.

TABELLA D – INNOVAZIONE AZIENDALE					
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
D1 – Validità ed utilità del Piano	Validità ed utilità del Piano	D1	E	Prospettive di mercato, avanzamento delle conoscenze e trasferibilità dei risultati	Fino a 10
D2 – Contenuti e articolazione del Piano	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	D2.1	E	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	Fino a 15
	Approccio metodologico	D2.2	E	Approccio metodologico	Fino a 3
	Piano di lavoro e modalità di diffusione dei risultati	D2.3	E	Piano di lavoro e modalità di diffusione dei risultati	Fino a 10
D3 –Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto, qualità della proposta progettuale, capacità di favorire lo scambio e la collaborazione con Università e centri di ricerca e giustificazione e economica della realizzazione del Progetto	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	D3.1	E	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	Fino a 14
	Qualità della proposta progettuale	D3.2	E	Qualità della proposta progettuale	Fino a 14
	Capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	D3.3	E	Capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	Fino a 6
	Giustificazione economica della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo	D3.4	B	Aumento produttività: Incremento di almeno 0,05 nell'anno a regime del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione rispetto all'ultimo esercizio chiuso, precedente la presentazione della domanda (solo per soggetti che dispongono dell'ultimo bilancio)	Fino a 3
Organismi di ricerca				3	
D4 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi.	D.4	B	Positiva valutazione bancaria sulla fattibilità economico finanziaria	25

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = esperto

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50^x punti.

Tab. 5 - Criteri di Valutazione Piano Formazione

In FASE 2 la valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti. Sono ammissibili i Piani che raggiungono il punteggio di 50^{xi} punti.

Tabella E – FORMAZIONE					
CRITERIO ^{xii}	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODI CE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO
E1 - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione	Facilitazione di accesso alla formazione	E1	E	Previsione di orari di frequenza ai corsi che consentano di conciliare l'attività formativa con l'orario di lavoro e gli impegni familiari. Il punteggio è assegnato anche nel caso in cui l'indagine evidenzii che non è necessario adoperare accorgimenti specifici.	5,00
E2 - Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di sviluppo aziendale	Contributo per accrescere la competitività e per sostenere lo sviluppo aziendale attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nell'azienda negli ambiti prioritari di intervento previsti dall'art. 18 c. 1 delle Direttive	E2	E	Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 25
E3 - Metodologie e contenuti didattici e articolazione del percorso strumentazione didattica	Completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili)	E3.1	E	Interventi formativi previsti nel catalogo della Regione Autonoma della Sardegna	Fino a 25
		E3.2	E	Interventi formativi non previsti nel catalogo RAS: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 24
E4 - Sistemi di valutazione e monitoraggio	Completezza e chiarezza descrittiva	E4	E	Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 10
E5 - Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione	Numero corsi	E5	E	Numero corsi realizzati nell'ultimo triennio (da 1 a 3) analoghi per contenuti e destinatari rispetto a quelli proposti 1 corso = 1 punto 2 corsi = 3 punti 3 corsi = 5 punti	Secondo attribuzione punti Fino a 5
E6 - Destinatari della formazione	Percentuale di personale inviato a formazione	E6	B	La percentuale deve essere calcolata sul totale delle categorie di cui all'art. 18, c. 5 delle Direttive, presenti in impresa al momento in cui viene presentata la domanda di agevolazione. Nelle suddette categorie devono essere compresi anche i nuovi assunti. Il punteggio viene attribuito se il Piano coinvolge almeno il 25% del personale.	5
E7 - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi.	E7	B	Positiva valutazione bancaria sulla fattibilità economico finanziaria	25

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

Note di chiusura

-
- i Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - ii Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - iii Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - iv Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - v Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - vi Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - vii Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - viii Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - ix Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - x Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - xi Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014
 - xii Integrata con la DT n. 511/25 del 24.01.2014